

zioni, e non dubito che la Camera vorrà accogliere la mia domanda d'urgenza delle medesime che sono ai numeri 7444, 7841, 7842, 7180, 7656, 7915 e 7916.

(È ammessa l'urgenza.)

LETTURA DI UNO SCHEMA DI LEGGE DEL DEPUTATO CRISPI RELATIVO A CASE RELIGIOSE E DI EDUCAZIONE IN SICILIA.

PRESIDENTE. Darò comunicazione alla Camera che gli uffici I, II, V, VI, IX, hanno autorizzata la lettura della proposta di legge fatta dal signor deputato Crispi, ch'è così concepita:

« Il decreto prodittoriale del 22 ottobre 1860 sull'introspetto ed il prospetto delle case religiose o di educazione, già vigente nelle provincie napoletane, sarà pubblicato ed avrà tutti i suoi effetti nelle provincie siciliane. »

Pregherai il deputato Crispi a voler dire quando intende svolgere questa sua proposta.

CRISPI. Quando vorrà il presidente.

PRESIDENTE. In tal caso e dappoichè vi sono tre progetti di legge che saranno probabilmente presto discussi, metteremo lo sviluppo della proposta Crispi subito dopo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

La discussione era rimasta all'articolo 12 e sopra un emendamento che era stato proposto dal deputato Mancini, il quale è così espresso:

« La stessa tassa sarà percepita sulle azioni che le società medesime avranno emesse e collocate. »

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Robecchi Giuseppe.

Siccome quest'emendamento non era ancora stato appoggiato ieri sera, domando ora se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Allora non mi rimane che a mettere ai voti l'articolo 12.

Però mi vien detto che l'onorevole commissario regio si era riservato di proporre una variante alla seconda parte.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La Commissione propose la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 12 non per altro se non perchè non trovavamo casi ai quali fosse applicabile.

La formola della disposizione che leggesi nella legge francese e in leggi moderne ed anco non tanto moderne delle provincie antiche presupponeva il caso di azioni, nelle quali non fosse espresso il capitale nominale.

Per diligenti ricerche da me commesse per verificare se fra tante società che hanno vita nelle antiche provincie fosse un tal caso, non si rinvenne; quindi la Commissione credè conveniente di sopprimere quest'ultima parte dell'articolo, in quanto la reputò senza subbietto di possibile applicazione.

Però il fatto di veder questa disposizione ripetuta costan-

temente nelle leggi di varii paesi mi lasciò il dubbio che non fosse da escludere, non tanto perchè potesse verificarsi, sebbene raramente, il caso a cui potesse applicarsi, quanto per impedire che la omissione potesse dare modo alle società di entrare in una via per la quale le azioni loro potessero sfuggire alla tassa.

Intanto, per ulteriori ricerche praticate, ho trovato il caso di una società in Francia, che ha emesse azioni senza espressione di capitale nominale. E questa è una società anonima approvata con decreto imperiale del 16 agosto 1860 col titolo di *Società d'illuminazione a gaz, di fonderie di Marsiglia e di miniere di Portes e Sénéchas*.

In questa società il capitale è rappresentato da più e diversi valori, oltre quelli in numerario che versarono gli azionisti, e tutto il capitale così variamente composto fu diviso in azioni di quotità, in azioni di dividendo, senza che avessero espresso il capitale nominale.

Io credo quindi che sia prudente di conservare questa parte d'articolo, comunque raro debba essere il caso della sua applicazione.

Queste sono le ragioni per le quali io mi faceva a proporre alla Commissione e alla Camera di ripristinare quella parte d'articolo come si trova nelle leggi delle antiche provincie, nella legge del bollo del 1850 e nella legge del 15 febbraio 1856; senonchè, sembrandomi che una mutazione di dizione che era introdotta nel progetto abbia piuttosto tolto che aggiunto chiarezza alla disposizione, così proporrei che o fosse ripristinata la dizione della legge del 1856 o, meglio, sulle tracce della legge francese, fosse espressa nei termini seguenti:

« In mancanza di capitale nominale la tassa si calcolerà sul capitale reale, il cui valore sarà determinato colle regole stabilite nella legge sulla tassa di registro. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FABRIZI G., relatore. La Commissione aveva creduto opportuno di rescare questo secondo paragrafo dell'articolo 12, inquantochè le sembrava oscuro, e non sapeva come si potesse facilmente escogitare il caso a cui fosse applicabile, ma dietro le spiegazioni date dall'onorevole commissario regio non avrebbe difficoltà a che fosse riprodotta nei termini ch'egli indicava.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'articolo con queste modificazioni.

ROBECCHI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

Desidererei che si dicesse *azioni emesse*, perchè non tutte le azioni di tutte le società si possono dire, conformemente all'espressione della Commissione, *messe in corso*.

Ci sono delle azioni, per esempio quelle delle società in accomandita, le quali sono emesse, ma non sono messe in corso; le azioni messe in corso sono specialmente quelle delle società anonime.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FABRIZI G., relatore. Non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Darò adunque lettura dell'articolo così modificato:

« Art. 12. Ad eccezione delle compagnie di assicurazione già comprese nel capo precedente, tutte indistintamente le altre società anonime ed in accomandita per azioni, così nominative, come al portatore, siano esse società nazionali o straniere, pagheranno la tassa annuale di centesimi cinquanta per ogni lire mille sul capitale nominale rappresentato dalle azioni emesse, senza differenza se il prezzo delle azioni sia stato o no pagato per intero.